



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro Monti Eremita e Marzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave 1;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Abellasalernitana, 3;

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

***nei confronti***

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Comune di Valva, Comune di Calabritto, Società Terna S.p.A, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

Valva Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del decreto dirigenziale della Direzione Generale 50.02.00 - U.O.D. 03 della Regione Campania n. 56 del 27.04.2018, pubblicato solo in estratto sul BURC n. 47 del 09.07.2018 e successivamente conosciuto, con il quale si autorizza la Società Valva Energia s.r.l. all'esproprio, asservimento e/o occupazione temporanea di aree per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 30 MW da realizzarsi nel Comune di Valva (SA) con opere connesse nel Comune di Calabritto (AV);

b) della nota del Dirigente UOD Regione Campania prot. n. 0624745 del 04.10.2018, con cui la Regione Campania comunica l'avvenuta attivazione dell'istruttoria sull'istanza - diffida all'esercizio dell'autotutela prodotta dall'Ente ricorrente con atto prot. n. 253 del 07.08.2018 e reiterata con nota prot. n. 336 del 28.09.2018;

c) se lesivi e laddove efficaci, di tutti gli atti richiamati nel decreto sub a) e relativi al procedimento autorizzativo dell'intervento di parco eolico e in specie:

c.1 - decreto dirigenziale AGC 12 - Settore 4 Regione Campania n. 209 del 02.05.2011, recante A.U. ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e dichiarazione di pubblica utilità;

c.2 - decreto dirigenziale Dipartimento 51 Direzione Generale 2 - U.O.D. 4 Regione Campania n. 184 del 20.07.2016, recante proroga del termine di emissione del

decreto di esproprio;

c.3 - decreto dirigenziale U.O.D. 4 Regione Campania n. 155 del 19.12.2017, recante presa d'atto di variante non sostanziale al progetto e della cessione del ramo d'azienda dalla Marrant s.r.l. alla Valva Energia s.r.l.;

d) se lesivo e laddove efficace, del provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui al decreto dirigenziale della Regione Campania - Settore tutela dell'ambiente n. 908 del 31.08.2010 o altro, nonché del relativo parere favorevole di compatibilità ambientale;

e) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale.

nonché per la declaratoria:

- della sopravvenuta inefficacia per scadenza quinquennale della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 30 MW da realizzarsi nel Comune di Valva (SA) con opere connesse nel Comune di Calabritto (AV) resa con D.D. 209/2011;

- della nullità ed inefficacia del provvedimento di proroga della dichiarazione di p.u. di cui al D.D. 184/2016 ai fini dell'emissione del decreto di esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione dell'impianto eolico;

- della sopravvenuta inefficacia per scadenza quinquennale, ai sensi dell'art. 26 co. VI del D. Lgs. 152/2006, del provvedimento di assenso di VIA/VI di cui al D.D. 908/2010;

- della sopravvenuta inefficacia per scadenza quinquennale, ai sensi dell'art. 146 co. VI del D. Lgs. 42/2004, del parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza per le province di Salerno ed Avellino con nota prot. n. 1135 del 17.01.2011;

e infine per l'accertamento e il riconoscimento che, in forza della "norme generali di salvaguardia" dell'Area della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, approvate dalla Regione Campania con delibera di G.R.C. n. 1540 del 24.04.2003 e pubblicate sul BURC del 27.05.2004, è fatto divieto di interventi di installazione di impianti di produzione e trasporto di energia (punto 2.0.8 delle norme di

salvaguardia) nonché di modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 dalle sponde (punto 2.0.6 delle norme di salvaguardia).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti,  
per annullamento, previa sospensione:

a – del provvedimento del Dirigente UOD Energia, efficientamento energetico e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia della Regione Campania prot. n. 0672958 del 25.10.2018, con il quale si rigetta la richiesta di autotutela avanzata dall'Ente Riserve per difetto dei presupposti previsti dall'art. 21 nonies L. 241/1990;

b - ove occorra, per quanto di ragione e di interesse, di tutti gli atti resi nel corso del procedimento di autotutela, ed in specie:

b.1 - della relazione dell'Avvocatura regionale prot. n. 661858 del 19.10.2018, non conosciuta, con espressa riserva di motivi aggiunti;

b.2 - ove esistano, delle note di riscontro del Settore Regionale per le Valutazioni Ambientali e dell'UOD competente in materia di Parchi alle richieste formulate dal Dirigente dell'UOD 3, come indicate nella nota dello stesso Dirigente UOD n. 3 prot. n. 0624745 del 04.10.2018;

b.3 - degli atti, non conosciuti, recanti richieste di parere/relazione ai settori regionali;

c - ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nonché di Valva Energia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2020 il dott. Igor Nobile tramite collegamento da remoto sulla piattaforma Team, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art.84, co.5 d.l. n.18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec alla Regione Campania in data 8.10.2018, ritualmente depositato il 16.10.2018, nonché ai restanti soggetti come in epigrafe indicati, l'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro Monti Eremita e Marzano ha richiesto a questo Tribunale di annullare:

- il decreto dirigenziale n.56 del 27.4.2018, di cui al prot.n. 50.02.00, con il quale la Direzione Generale della Regione Campania ha autorizzato la Valva Energia s.r.l. all'esproprio, asservimento ed occupazione temporanee di aree, asseritamente in parte interne alla riserva naturale di pertinenza dell'ente ricorrente, funzionale alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica;
- della nota del Dirigente UOD Regione Campania prot. n. 0624745 del 04.10.2018, con cui la Regione Campania comunica l'avvenuta attivazione dell'istruttoria sull'istanza - diffida all'esercizio dell'autotutela prodotta dall'Ente ricorrente con atto prot. n. 253 del 07.08.2018 e reiterata con nota prot. n. 336 del 28.09.2018;
- se lesivi e laddove efficaci, di tutti gli atti richiamati nel decreto impugnato e relativi al procedimento autorizzativo dell'intervento di parco eolico ed in specie:
  - del decreto dirigenziale AGC 12 - Settore 4 Regione Campania n. 209 del 02.05.2011, recante A.U. ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e dichiarazione di pubblica utilità;
  - del decreto dirigenziale Dipartimento 51 Direzione Generale 2 - U.O.D. 4 Regione Campania n. 184 del 20.07.2016, recante proroga del termine di emissione del decreto di esproprio;
  - del decreto dirigenziale U.O.D. 4 Regione Campania n. 155 del 19.12.2017, recante presa d'atto di variante non sostanziale al progetto e della cessione del ramo d'azienda dalla Marrant s.r.l. alla Valva Energia s.r.l.;
- se lesivo e laddove efficace, del provvedimento di Valutazione d'Impatto

Ambientale di cui al decreto dirigenziale della Regione Campania - Settore tutela dell'ambiente n. 908 del 31.08.2010 o altro, nonché del relativo parere favorevole di compatibilità ambientale;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

nonché per la declaratoria:

- della sopravvenuta inefficacia per scadenza quinquennale della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 30 MW da realizzarsi nel Comune di Valva (SA) con opere connesse nel Comune di Calabritto (AV) resa con D.D. 209/2011;

- della nullità ed inefficacia del provvedimento di proroga della dichiarazione di p.u. di cui al D.D. 184/2016 ai fini dell'emissione del decreto di esproprio delle aree occorrenti alla realizzazione dell'impianto eolico;

- della sopravvenuta inefficacia per scadenza quinquennale, ai sensi dell'art. 26 co. VI del D. Lgs. 152/2006, del provvedimento di assenso di VIA/VI di cui al D.D. 908/2010;

- della sopravvenuta inefficacia per scadenza quinquennale, ai sensi dell'art. 146 co. VI del D. Lgs. 42/2004, del parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza di Salerno ed Avellino con nota prot. n. 1135 del 17.01.2011;

e per l'accertamento:

- che, in forza della "norme generali di salvaguardia" dell'Area della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, approvate dalla Regione Campania con delibera di G.R.C. n. 1540 del 24.04.2003 e pubblicate sul BURC del 27.05.2004, è fatto divieto di interventi di installazione di impianti di produzione e trasporto di energia (punto 2.0.8 delle norme di salvaguardia) nonché di modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 dalle sponde (punto 2.0.6 delle norme di salvaguardia).

2. Con motivi aggiunti parte ricorrente ha inoltre censurato il provvedimento

prot.n.672958 del 25.10.2018, con il quale la Regione Campania ha denegato l'istanza di autotutela volta alla rimozione del decreto autorizzativo dell'esproprio, nonché gli atti prodromici, connessi e consequenziali;

3. Le censure prospettate da parte ricorrente sono di seguito sinteticamente riassunte, e come meglio articolate nei motivi di ricorso:

- mancato coinvolgimento dell'Ente nel procedimento de quo, sebbene in parte la realizzazione dell'impianto e delle reti di conduzione avverrebbe all'interno della riserva naturale, in violazione dell'art.13 L.394/91 nonché delle norme di salvaguardia della Riserva, approvate con delibera di G.R.C. n.1540 del 24.4.2003, in vigore dal 2004, che, fra l'altro, vietano la realizzazione di impianti di produzione di energia, ivi inclusi quelli eolici;

- la società affidataria del progetto realizzativo (Valva Energia s.r.l.) non sarebbe allo stato legittimata, giusta la sopravvenuta inefficacia, per scadenza quinquennale:

- a) del nulla osta paesaggistico, di cui al D.Lgs.n.42/2004, rilasciato il 17.1.2011; b) dell'autorizzazione VIA/VI ai sensi del D. Lgs.n.152/2006, rilasciata il 31.8.2010;

- inefficacia della dpu, contenuta nell'autorizzazione unica n.209/2011 (ai sensi del D.Lgs.n.387/2003), oggetto di proroga biennale con decreto dirigenziale n.184/2016, per violazione dell'art.13, co.4 D.p.r. n.327/2001.

4. Si costituivano in giudizio la regione Campania e la Valva Energia s.r.l., per resistere al ricorso, e- giusta cancellazione dal ruolo delle istanze cautelari disposta alla camera di consiglio del 19.12.2018- seguiva quindi il deposito delle memorie difensive, nelle quali le parti ribadivano le domande e le eccezioni già formulate.

5. Merita peraltro rilevanza, ai fini del giudizio de quo, quanto evidenziato dalla Valva Energia s.r.l. con nota depositata in data 3.7.2020, nella quale la società in questione rappresenta di non avere ancora proceduto alla materiale presa di possesso dell'area, a causa di difficoltà insorte nell'erogazione dei finanziamenti propedeutici all'acquisizione delle risorse necessarie e che, per l'effetto, la stessa desiste dalla volontà di portare ad esecuzione il provvedimento impugnato (decreto dirigenziale della Regione Campania n.56 del 27.4.2018).

6. Alla camera di consiglio del 15 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art.84, co.5, d.l. n.18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

7. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno valutare la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Al riguardo, si ritiene che il ricorso sia in effetti meritevole di declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, co.1, lett. c) cpa, considerato che:

- la sopravvenuta dichiarazione del controinteressato Valva Energia s.r.l. di palesata volontà di non dare corso all'esecuzione dell'esproprio e dell'opera, rende superfluo l'accertamento della fondatezza o meno del ricorso;

- d'altra parte, l'art.24, co.1 D.p.r. n.327/2001 prevede che, a fronte dell'adozione di un decreto di esproprio, l'immissione in possesso deve avvenire entro il termine perentorio di due anni. Nella fattispecie, il biennio, decorrente al più tardi dal 9.7.2018, data di pubblicazione, per estratto, del decreto impugnato nel BURC della Regione Campania, è già spirato;

8. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 35, co.1 lett. c) cpa, per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione, tenuto conto della complessità delle circostanze, fattuali e giuridiche, sottese all'esame delle numerose questione dedotte in giudizio, nonché dell'avvenuta definizione del giudizio esclusivamente in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, tramite collegamento da remoto sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Igor Nobile, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Igor Nobile**

**IL PRESIDENTE**

**Nicola Durante**

**IL SEGRETARIO**